



Banca Cesare Ponti
PRIVATE BANKING
GRUPPO BANCA CARIGE

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA
CLIENTELA AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993
SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E
DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

AC1
1 di 6

Condizioni valide al 22/08/2011

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Cesare Ponti Spa

Forma giuridica: Società per Azioni – Sede legale: Piazza Duomo 19 – 20121 Milano – Tel 0272277.1 – Fax 028900332 – C.P. 948
Milano – Capitale Sociale euro 8.000.000,00 i.v. – Cod. Fisc., P.I. e Iscr. Reg. Impr. MI n. . 07051880966 Internet:
<http://www.bancaponti.it> – E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bcepitmm - Iscritta all'Albo delle Banche
soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca
Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) – email:
internet.banking@bancaponti.it

Servizio Telefonico ed Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 030002 (dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 037 Risponditore automatico tutti i
giorni 24 ore su 24

Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

CARATTERISTICHE

L'apertura di credito è un contratto con il quale la Banca si obbliga a mettere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro a determinate condizioni. E' un contratto consensuale, bilaterale e oneroso: da un lato la banca deve rendere disponibile una somma, dall'altro il cliente deve corrispondere gli interessi e restituire alla scadenza quanto eventualmente utilizzato.

La concessione dell'apertura di credito è sempre preceduta da una istruttoria con la quale la banca accerta la correttezza, la solvibilità, la possibilità economico - patrimoniale del richiedente.

L'apertura di credito (per cassa) si distingue in **semplice** quando il cliente utilizza la somma accordata una sola volta anche se con più prelievi, in **conto corrente** quando il cliente, attraverso successivi versamenti può ripristinare la propria disponibilità di credito e quindi riutilizzarlo più volte (fido in conto corrente).

Il cliente beneficiario di fido in conto corrente fruisce di un credito elastico in relazione alle proprie esigenze il cui costo dipende dal reale utilizzo.

L'apertura di credito può essere concessa in forma di **anticipo fatture**: la Banca anticipa i crediti che il Cliente vanta nei confronti di terzi documentati da fatture (da esibire alla Banca) entro i limiti del fido e per una percentuale predeterminata dell'importo delle fatture presentate.

RISCHI

Il cliente può incorrere nel rischio di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio – cfr. anche fogli informativi relativi al conto corrente CC0, CC1), ove contrattualmente previsto e in caso di apertura di credito in valuta estera anche nel rischio del tasso di cambio.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Si riportano di seguito solo le condizioni base per la concessione di apertura di credito in conto corrente; per tutte le altre condizioni che regolano il rapporto di conto corrente sul quale l'apertura viene concessa si rimanda ai fogli informativi relativi alle diverse tipologie di conto corrente.

Tasso nominale annuo: massimo 13,75%.

Capitalizzazione: trimestrale in base ad anno civile.

Tutte le altre condizioni (tasso creditore, ritenute fiscali ecc.) sono quelle previste per i c/c di corrispondenza in euro.

Tasso annuo effettivo: massimo 14,4753% tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.

Tasso debitore per utilizzo oltre il fido concesso: 13,75% - il tasso debitore per utilizzo oltre il fido concesso, qualora lo sconfinamento si protragga per un periodo superiore a 3 giorni consecutivi, sarà applicato all'intero importo effettivamente utilizzato per i giorni della durata del superamento del fido e non soltanto all'importo utilizzato oltre l'ammontare dell'accordato. Tale tasso, nel tempo, non potrà mai essere superiore ai limiti previsti dalla L. 108/1996.

Commissione per la messa a disposizione dei fondi (CMDf): 0,50% a trimestre in proporzione all'ammontare e alla durata del fido concesso.

Spese di istruttoria: in base al massimale deliberato, massimo EURO 500,00. In particolare:

- affidamenti ordinari con massimali complessivi sino a 2.600,00: esenti.
- 2% da 2,600,01 a 5.200,00;
- 0,3% da 5,200,01 a 150.000,00;
- € 500,00 fissi oltre 150.000,00.



TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale):

Si assume un affidamento di 1.500 Euro utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Essendo il contratto a tempo indeterminato, si assume che il credito abbia durata pari a 3 mesi e si ipotizza periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale.

Esempio 1

Accordato: 1.500 Euro

Tasso 13,75%

CMDF 0,50% trimestrale = 2% annuo

Spese di istruttoria: 0

Altre spese connesse all'erogazione del credito: 0

TAEG = 16,70%

Esempio 2

Accordato: 151.000 Euro

Tasso 13,75 %

CMDF 0,50 % trimestrale = 2% annuo

Spese di istruttoria: 500 Euro

Altre spese connesse all'erogazione del credito: 0

TAEG = 17,08%

TEG (tasso effettivo globale medio con base anno civile): variabile in relazione all'importo, al tasso ed alle spese (istruttoria e CMDF) e comunque mai superiori ai limiti imposti dalla L. 108/2006 (prevenzione usura) in relazione alle classi di importo sino a 5.000 euro e oltre a 5.000 euro .

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.

CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE APERTURE DI CREDITO IN FORMA DI ANTICIPO FATTURE (per le voci non espressamente richiamate, valgono le condizioni generali)

Tasso nominale annuo: in base al massimale concesso:

fino a euro 5.000: max 11,250%

da euro 5.001 a euro 100.000: max 11,250%

oltre euro 100.000: max 8,750%

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)

Si assume un affidamento di 1.500 Euro utilizzato per intero al momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo. Essendo il contratto a tempo indeterminato, si assume che il credito abbia durata pari a 3 mesi e di ipotizza periodicità di liquidazione degli interessi su base trimestrale.

Esempio 1

Accordato: 1.500 Euro

Tasso 11,250%

CMDF 0,50% trimestrale = 2 % annuo

Spese di Istruttoria: 0

Altre spese connesse all'erogazione del credito: 0

TAEG = 13,92 %

Esempio 2

Accordato: 1.500 Euro

Tasso 8,750%

CMDF 0,50% trimestrale = 2% annuo

Spese di istruttoria: 0

Altre spese connesse all'erogazione del credito: 0

TAEG = 11,19 %

TEG (tasso effettivo globale medio con base anno civile): variabile in relazione all'importo, al tasso ed alle spese (istruttoria, CMDF, presentazione fatture) e comunque mai superiori ai limiti imposti dalla L. 108/2006 (prevenzione usura) in relazione alle classi di importo sino a 5.000 euro, da 5.001 a 100.000 euro e oltre a 100.000 euro.

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Banca.



Commissione forfetaria di presentazione: euro 10,00 per ogni presentazione
Commissione per ogni fattura presentata: euro 4,00 per ogni fattura, massimo euro 40,00 per presentazione
Commissione di radiazione: euro 6,00 per ogni fattura radiata (scaduta e non pagata)

Il cliente può verificare il costo complessivo dell'utilizzo delle somme nell'ambito dell'apertura di credito in conto corrente accedendo all'utility disponibile nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca. L'algoritmo utilizzato per il calcolo è il seguente:

[(importo dell'utilizzato) x (durata dell'utilizzo) x (tasso di interesse nominale annuo)] : 365 + [(importo affidamento) x (commissione per la messa a disposizione fondi)]

Si ricorda che al costo trimestrale complessivo, così ottenuto, devono essere aggiunte le spese di istruttoria percepite solo in occasione della concessione dell'affidamento o in caso di revisione e/o rinnovo del fido.

Di seguito si riporta un esempio.

Importo affidamento	10.000 €
Importo utilizzato	9.000 €
Durata utilizzo	91 gg
Tasso di interesse nominale annuo	10,00 %
Commissione per la messa a disposizione fondi (CMDf)	0,5% trimestrale = 2% anno
Importo interessi $9.000 \times 91 \times 10,00\% / 365$	224,38 €
Importo commissione per la messa a disposizione fondi $10.000 \times 0,50\%$	50,00 €
totale costi trimestrali complessivi	274,38 €
<i>Commissioni di istruttoria:</i>	66,40 €
sino a 2.600,00€: esente	0,00 €
da 2.600,01 a 5.200,00: 2% sulla parte eccedente 2.600€: $(5.200,00 - 2.600,01) \times 2\%$	52,00 €
da 5.200,01 a 10.000,00: 0,30% sulla parte eccedente 5.200€: $(10.000,00 - 5.200,01) \times 0,30\%$	14,40 €

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Per le clausole relative al recesso dall'apertura di credito in conto corrente si rimanda alle sezioni "Recesso dal contratto" e "Recesso dal fido in conto corrente" dei fogli informativi dedicati alle varie tipologie di conto corrente: CC0 e CC1

CLAUSOLE RELATIVE A PARTICOLARI FORME DI UTILIZZAZIONE DEL CREDITO

(i) **Credito subordinato alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine di assegni, vaglia, effetti, ecc.**

Nell'ipotesi in cui la Banca receda dall'apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32 e 33 del Contratto di Conto corrente ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

Nel caso di recesso del Cliente ai sensi dell'art. 32 del Contratto di Conto corrente, l'efficacia del recesso decorrerà dalla data in cui saranno completamente esaurite le operazioni in corso al momento del recesso stesso; il credito oggetto del servizio di incasso si intende ceduto pro-solvendo alla Banca con conseguente suo pieno diritto non solo ad incassare, ma anche a trattenere gli importi che essa, in conseguenza del servizio in questione, perverranno.

(ii) **Fido utilizzabile per lo sconto di effetti e/o per l'accredito salvo buon fine di ricevute commerciali.**

La Banca ha il diritto di sospendere temporaneamente, ridurre o revocare detto fido, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di alcuna preventiva disdetta o comunicazione, nonché con diritto di recesso da ogni operazione già effettuata di sconto e/o accredito salvo buon fine.

In tali ipotesi, la Banca è autorizzata ad addebitare al cliente le somme corrispondenti agli effetti, tratte e/o ricevute bancarie ancora a scadere e/o di esito ancora ignoto al momento del proprio eventuale recesso e della conseguente richiesta di rimborso. Il cliente si impegna a sua volta a soddisfare ogni richiesta della Banca in dipendenza dell'affidamento, anche in ordine a commissioni, accessori e spese, a prima richiesta e senza che la Banca sia tenuta alla previa esazione dei crediti del cliente verso i debitori.

PORTABILITÀ - SURROGAZIONE - ART. 120 QUATER D. LGS N. 385/1993 TUB (GIA' ART.8 LEGGE 40/2007)

Il debitore ha la possibilità di trasferire il proprio finanziamento, per qualsiasi finalità sia acceso, presso una nuova banca che, concedendo un finanziamento nella forma di un mutuo, subentra a quella originaria (che viene surrogata) nelle garanzie che assistevano il finanziamento iniziale, ivi compresa l'ipoteca.

L'istituto della surrogazione può essere in "entrata" e in "uscita": entrambe le tipologie di operazioni **non prevedono l'applicazione di qualsiasi onere a carico del cliente.**



PROCEDURE DI RECLAMO

Reclami

I reclami vanno inoltrati all'Ufficio Reclami della Banca (Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto – Piazza Duomo n. 19 – 20121 Milano; e.mail controllo.rischi@bancaponti.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, che mette a disposizione, come strumenti di tutela, l'Ombudsman – Giurì Bancario (con competenza residuale per le materie per le quali non è consentito il ricorso all'ABF) e il Conciliatore.

1) OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

IL SERVIZIO OFFRE UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE) CHE SI CONCLUDE CON UNA DECISIONE EMESSA DA UN COLLEGIO GIUDICANTE. IL REGOLAMENTO DELLA PROCEDURA È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA ED È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'*Ombudsman - Giurì Bancario*.

Ogni Cliente può rivolgersi all'**Ufficio Reclami** della banca (ubicato in Via Cassa di Risparmio 15, 16123 Genova), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario*, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.**

Il ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario* va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio Reclami della banca, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'*Ombudsman - Giurì bancario* può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

Le **controversie** per cui è competente l'*Ombudsman - Giurì bancario* sono quelle per le quali si richiede un danno fino a **€ 50.000** (prescindendo dall'importo dell'operazione).

La decisione viene adottata entro 90 giorni (il termine può essere prolungato in caso di richiesta di ulteriore documentazione) dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il cliente.

Il ricorso all'Ufficio Reclami o all'*Ombudsman - Giurì bancario* non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

2) CONCILIAZIONE

IL SERVIZIO CONSISTE IN UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVA RISPETTO AL RICORSO AL GIUDICE, IL CUI REGOLAMENTO È A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE CHE NE FACCIA RICHIESTA. IL REGOLAMENTO È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL CONCILIATORE BANCARIO.

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti – possono essere di due tipi:

- a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D. Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in



particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;

- b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la **controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.**

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Tasso nominale annuo: tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido.

Capitalizzazione: una volta addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.

Tasso annuo effettivo: equivale al tasso nominale annuo tenendo conto degli effetti della capitalizzazione infra annuale.

Tasso debitore per utilizzo oltre il fido concesso: applicato in caso di sconfinamento, quando cioè la Banca ha accettato di pagare il cliente ha impartito un ordine di pagamento senza avere sul conto corrente la disponibilità; si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.

CMDF (Commissione per la messa a disposizione di fondi): remunerazione accordata alla Banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista, che viene calcolata sull'ammontare e sulla durata del fido concesso indipendentemente dall'effettivo utilizzo

Spese di istruttoria: spese sostenute dalla Banca per l'esame della concedibilità e/o revisione periodica del fido.

Saldo contabile: saldo risultante dalla somma algebrica delle scritture dare/avere in cui sono compresi importi non ancora giunti a maturazione

Saldo disponibile: giacenza sul conto corrente che può essere effettivamente utilizzata.

"TAEG/ISC": costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il costo totale del credito comprende tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

TEG (Tasso effettivo globale): fornisce elementi utili ad accertare se le condizioni di costo (spese, interessi e oneri di varia natura) delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentano carattere usurario. Le operazioni creditizie sono a tal fine ripartite in categorie omogenee (le categorie di crediti al consumo - crediti finalizzati, crediti a rotazione o *revolving*, prestiti personali, la cessione del quinto dello stipendio – e anche altre categorie di rapporti creditizi), e, all'interno delle singole categorie omogenee, suddivise per classi di importo.

Sono inclusi nel TEG:

- 1) **le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento** (per il factoring le spese di "istruttoria cedente")
- 2) **le spese di chiusura della pratica** (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale"), **le spese di chiusura o di liquidazione degli interessi**, se connesse con l'operazione di finanziamento, addebitate con cadenza periodica
- 3) **le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti** anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione, **le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione**
- 4) **il costo dell'attività di mediazione** svolta da un terzo e sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente
- 5) **le spese per assicurazioni o garanzie** intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente
- 6) **le spese per servizi accessori**, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese custodia pegno, perizie, spese postali)
- 7) **gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali** e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato
- 8) **la commissione di massimo scoperto** laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti
- 9) **ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento.**

Sono esclusi:

- a) **le imposte e tasse**
- b) **le spese notarili** (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing)



Banca Cesare Ponti
PRIVATE BANKING
GRUPPO BANCA CARIGE

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA
CLIENTELA AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993
SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E
DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

AC1
6 di 6

Condizioni valide al 22/08/2011

- c) **i costi di gestione del conto** sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento
- d) **gli interessi di mora** e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo
- e) con riferimento al factoring e al leasing, i **compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo** non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento
- f) **le penali a carico del cliente** previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.